

**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**

Provincia di Lecco
Servizio del Territorio
Ufficio Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio assicurativo)

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco
Servizio del Territorio
Ufficio Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni associati (Comune di La Valletta Brianza e Comune di Santa Maria Hoè) – denominati nel prosieguo "ENTE" consistente, principalmente, nell'indirizzare l'Ente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.

In particolare, i compiti del Broker consisteranno in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;
- c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare nella predisposizione di capitolati, bandi ed altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione.
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell'Ente avverrà alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT);
- h) verifica della puntualità dei premi al fine di evitare all'Ente rischi di scopertura per ritardi nel pagamento delle somme dovute;
- i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
- j) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
- k) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
- l) interventi formativi sul personale comunale addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
- m) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività dell'Ente;
- n) rapporto semestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker con la disciplina di cui all'art. 1176 del C.C..

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Amministrazione né potrà impegnare la stessa se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, vigenti o emanandi.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle norme specifiche in materia di assicurazione.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco
Servizio del Territorio
Ufficio Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici

ART.3 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e del relativo bando di gara.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.

La durata dell'affidamento del servizio è pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (presumibilmente 01.05.2019), prorogabile di anni 1.

E' ammessa la proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Ente, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per l'Ente che sarà il Responsabile del Servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

Art. 6 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO.

Il servizio di brokeraggio di cui all'art.1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione, in quanto l'opera sarà remunerata, secondo consuetudine, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione.

Art. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Ente nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui alla L. 792/1984 e s.m.i. depositata presso l'ISVAP, non inferiore a euro 2.000.000,00 .

Art. 9 – ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI.

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker.

Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione totale o parziale di contratto nonché il subappalto.

Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l'Ente, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 11 – RISARCIMENTO DANNI.

Oltre all'ipotesi di cui al precedente articolo, l'Ente avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Art.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco
Servizio del Territorio
Ufficio Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici

Nel caso di reiterate inadempienza o nel caso in cui il servizio di brokeraggio sia insoddisfacente, è riservata all'Ente la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con effetto dal 60° giorno dalla data di notifica della rescissione stessa e fatti salvi i maggiori danni.

Art. 13 – CONTROVERSIE.

Per eventuali controversie, viene eletto competente il Foro di Lecco

Art. 14- SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico della ditta aggiudicataria:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
- c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto

Art. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY.

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue:

1. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;
2. le finalità cui sono destinate i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
4. Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
5. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Ente coinvolto nel procedimento;
 - le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90;
6. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della L. 196/2003 medesimo, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto da capitolato.

Art. 16 - NORME FINALI.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.